

BGer I 147/01 vom 9. Mai 2001

Bundesgericht, 2001-05-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_I_147_01

FR: TF I 147/01 du 9 mai 2001

IT: TF I 147/01 del 9 maggio 2001

Regeste

Assicurazione per l'invalidità

Erwägungen

E. 1

Nei considerandi del querelato giudizio, il primo giudice ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza ribadire che, secondo l' art. 28 cpv. 1 LAI , l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50 % o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40 % e che, giusta l' art. 28 cpv. 2 LAI , l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

E. 2

a) E' inoltre opportuno ricordare che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti. Il compito del sanitario consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura l'interessato non può più svolgere, a causa del danno alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). E' pertanto in quest'ottica che, nel caso di specie, deve essere interpretato l'accertamento reso dal medico curante che ha riconosciuto una capacità lavorativa del ricorrente in attività leggere. b) In una recente sentenza, questo Tribunale ha ribadito che di principio il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale ("Soziallohn"; DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 215). Per gli assicurati che, a causa della particolare situazione

personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

E. 3

Nell'evenienza concreta, gli accertamenti medici e contabili effettuati dall'amministrazione e raccolti in parte sulla base di dati forniti direttamente dal ricorrente indicano quale reddito da valido, conseguito dall'interessato prima dell'insorgere dell'incapacità lavorativa, un utile aziendale annuo medio che non supera fr. 22'000.-. Risulta inoltre che a seguito del manifestarsi dei disturbi fisici il ricorrente ha ridotto la sua attività di esercente, con conseguente contrazione delle proprie entrate, e che, ciò malgrado, gli viene attestata una piena capacità lavorativa residua in attività sostitutive leggere. Da quanto precede si deve concludere che il reddito attuale conseguito dall'assicurato nell'ambito della sua attività (ridotta) di esercente, pur non essendo stato accertato, non può determinare il reddito da invalido, non potendosi ritenere che, in ossequio alla succitata giurisprudenza, il ricorrente sfrutti in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua riconosciutagli. Ciò giustifica pertanto l'utilizzo dei metodi statistici, correttamente applicati dal primo giudice. Il conteggio effettuato dall'autorità cantonale, al quale si può in sostanza rinviare, non solo rileva chiaramente che, anche applicando la riduzione massima consentita del 25%, la differenza tra i redditi di riferimento non si avvicina in alcun modo alla percentuale minima del 40%, necessaria per maturare il diritto a una rendita, ma addirittura evidenzia che il reddito conseguibile dall'assicurato in un'attività sostitutiva, da lui ragionevolmente esigibile, sarebbe superiore a quello che egli otterrebbe in mancanza delle cause "invalidanti" da lui evocate. Ne consegue che, su queste basi, il diritto a una rendita deve essere escluso e il giudizio dell'autorità cantonale confermato.

E. 4

Il ricorrente censura il giudizio cantonale nella misura in cui esso, per la valutazione del grado di invalidità, si fonda su ipotesi di reddito puramente teoriche, che si porrebbero in chiaro contrasto con la realtà pratica. Concretamente, osserva che alla luce della sua situazione personale e professionale (57 anni e sola formazione di cuoco) è di fatto impensabile un suo diverso impiego. Sennonché, l'utilizzo di dati statistici in caso di residua capacità lavorativa in attività sostitutive - oltre a essere relativizzato dal summenzionato margine di apprezzamento che permette di tenere conto della particolare situazione dell'amministrato - si giustifica onde evitare che nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità intervengano fattori di valutazione estranei a questa branca. L'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee ad un danno alla salute, quali le particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età, la mancanza di una formazione (sufficiente) o difficoltà linguistiche, non consente di riconoscere il diritto a una rendita, l'incapacità di lavoro che ne risulta non essendo dovuta a una causa per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di prestare alcunché (DTF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 pag. 247 consid. 1). Sotto questo aspetto va ricordato che nell'ordinamento giuridico svizzero la mancanza di lavoro dovuta a squilibri del mercato del lavoro viene considerata nei limiti della legge dall'assicurazione contro la disoccupazione e non da quella per l'invalidità. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa va

infine rammentato che - conformemente a un principio generale che informa anche il diritto delle assicurazioni sociali - all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friburgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.